

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 29

(Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza)

- 1.** Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
- 2.** L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante convenzioni con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).